



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 16/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 8 luglio 2015, n. 253

PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 1. "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi" - Foreste demaniali regionali "Acquatetta" lotto 2 (Bosco La Bellese) e "Scoparella" lotto 1 loc. Selva Reale. - Proponente: ARIF. Comuni di Minervino Murge e Ruvo di Puglia. Valutazione di Incidenza. ID_5125.

L'anno 2015 addì 8 del mese di Luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
"V.I.A. e Vinca"

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la D.G.R 2250/2010;

VISTA la D.G.R 34/2015;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, ha disposto di attribuire l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

PREMESSO che:

con nota prot. AOO-ARIF_22/12/2014 n. 51695, acquisita al prot. AOO_089/07/01/2015 n. 62, l'Agenzia per le Attività irrigue e forestali (ARIF), trasmetteva l'istanza volta al rilascio del parere nell'ambito del procedimento di Valutazione di incidenza (livello I - screening) per gli interventi in oggetto;

con nota prot. n. 2915 del 06/03/2015, acquisita al prot. AOO_089/10/03/2015 n. 3574, l'Autorità di Bacino della Puglia esprimeva il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;

con nota prot. n. AOO_089/11/03/2015 n. 3636, l'Ufficio scrivente invitava l'ARIF al pagamento degli oneri istruttori, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 della L.r. 17/2007, e chiedeva all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., atteso che le aree di intervento rientrano interamente nel territorio di detta Area protetta;

con nota prot. n. 1499 del 14/04/2015, acquisita al prot. AOO_089/30/04/2015 n. 5875, l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia rilasciava parere favorevole, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., per gli interventi previsti all'interno della F.D.R. "Acquatetta";

con nota prot. n. 1500 del 14/04/2015, acquisita al prot. AOO_089/30/04/2015 n. 5876, l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia rilasciava parere favorevole, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., per gli interventi previsti all'interno della F.D.R. "Scoparella";

con nota prot. 12/03/2014 n. 913 acquisita al prot. AOO_089/18/03/2014 n. 2863, l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia comunicava di non poter esprimere alcun parere, così come richiesto con la predetta n. 9825/2013, non essendo stata trasmessa allo stesso Ente Parco alcuna documentazione relativa agli interventi in oggetto;

con nota prot. AOO-ARIF_27/03/2014 n. 13055 acquisita al prot. AOO_089/28/03/2014 n. 3212, l'ARIF trasmetteva ulteriore documentazione a completamento di quella trasmessa con la nota prot. n. 23689/2013;

con nota prot. n. AOO_089/01/06/2015 n. 7650, l'Ufficio scrivente rinnovava la richiesta, già effettuata con la nota prot. n. 3636/2015, relativa alla trasmissione del versamento degli oneri istruttori; con nota prot. AOO-ARIF_08/06/2015 n. 25268, acquisita al prot. AOO_089/22/06/2015 n. 8555, l'ARIF trasmetteva copia dell'attestazione del versamento degli oneri istruttori;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione degli interventi

F.D.R. Acquatetta

1. diradamento dal basso di intensità moderata. Il valore stimato di area basimetrica asportata con il diradamento oscilla tra il 5 e il 9% per i pini e tra il 4 e il 12% per i cipressi;
2. contenimento della vegetazione costituita da specie come Rosa canina e rovi sp. su circa ha 3. Tale operazione si rende necessaria per consentire il transito degli operari impegnati nelle operazioni di diradamento;
3. spalcatura dei rami secchi e seccaginosi sino ad un'altezza massima di m 2;
4. cippatura del materiale legnoso sino a costituire uno strato di cippato non superiore ai 2 - 3 cm ai fini della prevenzione incendi. Il materiale eccedente sarà allontanato dal bosco;
5. messa a dimora di 2.000 piantine/ha nelle chiarie invase dal pruno selvatico;

F.D.R. Scoparella

1. diradamento di tipo fitosanitario e di tipo basso e di intensità moderata. Il valore stimato di area basimetrica asportata con il diradamento è del 4%;
2. contenimento della vegetazione costituita da specie come Rosa canina e rovi sp.. Tale operazione si rende necessaria per consentire il transito degli operari impegnati nelle operazioni di diradamento;
3. esbosco della legna da ardere;
4. bruciatura del fasciname in quanto si afferma che si tratta di materiale infettato da agenti patogeni;
5. riattamento della pista forestale realizzato con raccolta e spandimento, seguito da compattazione, del pietrisco di varia granulometria per una larghezza di m 4,00 - 4,50

Descrizione del sito di intervento

F.D.R. Acquatetta

È costituito da un rimboschimento di 40 - 60 anni orsono mediante l'impiego di pino d'Aleppo, pino domestico, pino marittimo, cipresso dell'Arizona, cipresso comune, cedro dell'Atlante. All'interno di tale rimboschimento sono presenti esemplari isolati di roverella probabilmente preesistenti all'impianto mentre, nelle chiarie, si possono osservare esemplari di robinia, olmo campestre e frassino minore, anch'essi probabilmente derivanti da precedenti piantagioni. L'area di intervento è estesa circa ha 31 ed è ricompresa nella particella 151 del foglio 198 del Comune di Minervino Murge.

F.D.R. Scoparella

L'area di intervento è costituita da formazioni forestali riconducibili all'habitat 91AA*(Boschi orientali di quercia bianca), inquadrati nelle suballeanze *Lauro nobilis-Quercenion pubescentis* Ubaldi 1995, *Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis* Ubaldi 1995, *Campanulo mediae-Ostryenion carpinifoliae* Ubaldi 1995 dell'alleanza *Carpinion orientalis* Horvat. In detta suballeanza vengono riferiti i querceti termofili delle aree costiere e subcostiere dell'Italia centro-meridionale attribuiti alle associazioni *Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis* Biondi 1986, *Cyclamino hederifolii-Quercetum virgiliana* Biondi et al. 2004, *Stipo bromoidis-Quercetum dalechampii* Biondi et al. 2004[1]. Tali aree, estese ha 12, sono ubicate nelle particelle 76 e 101 del foglio 97 del Comune di Ruvo di Puglia.

Secondo quanto affermato nella Relazione di progetto (pp. 11 - 14) le piante di roverella presenti

nell'area di intervento, in particolare quelle più giovani, mostrano i sintomi (microfillia, precoce ingiallimento fogliare seguito da disseccamento progressivo ad iniziare dagli apici vegetativi fino ad interessare l'intera chioma, presenza di rametti epicormici sui fusti) caratteristici della sindrome definita col nome di "deperimento delle querce". Tale fenomeno, secondo quanto affermato negli studi specialistici, è causato prevalentemente a funghi patogeni che prendono il sopravvento su piante indebolite in condizioni stazionali particolarmente sfavorevoli (forte aridità estiva, scarsa capacità di ritenuta idrica dei terreni). Nell'area di intervento, il grado di deperimento stimato in base alla classe di defogliazione secondo il "Sistema europeo per il rilievo dello stato di deperimento dei boschi", citato in Relazione, è pari a 2 in una scala da 0 a 4.

Tutte le superfici di intervento sono ricomprese nella zona 1 del Parco nazionale dell'Alta Murgia nonché nel SIC - ZPS "Murgia Alta" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly[2], dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

[1] <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&id Segnalazione=35>

[
2
]
<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/pp ggba/frbari/fr007ba.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee (*) 25%

Querceti di *Quercus trojana* 15%

Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 15%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: *Myotis myotis*, *Rhinophylus euryale*.

Uccelli: *Accipiter nisus*, *Burhinus oedicephalus*; *Tyto alba*; *Melanocorypha*; *Neophron percnopterus*; *Pernis ptilorhynchus*; *Tetrax tetrax*; *Emberiza cia*; *Athene noctua*; *Emberiza*; *Monticola solitarius*; *Bubo bubo*; *Sylvia conspicillata*; *Lanius senator*; *Petronia petronia*; *Anthus campestris*; *Buteo rufinus*; *Circaetus gallicus*; *Oenanthe hispanica*; *Coturnix coturnix*; *Calandrella*; *Caprimulgus*; *Circus cyaneus*; *Circus pygargus*; *Lullula arborea*; *Falco biarmicus*; *Falco naumanni*; *Falco peregrinus*; *Lanius collurio*; *Circus aeruginosus*; *Columba livia*.

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*, *Testudo hermanni*, *Bombina variegata*.

Invertebrati: *Melanargia arge*

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

F.D.R. Acquatetta

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell'Alta Murgia)

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Murgia Alta")

F.D.R. Scoparella

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Lama - gravine: "Lama d'Ape";
- UCP - Grotte (100 m): Capovento del Petrale

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell'Alta Murgia)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Murgia Alta")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Vincolo paesaggistico;

Ambito di paesaggio: Alta Murgia

Figura territoriale: L'Altopiano murgiano

considerato che:

ai sensi del punto 9 della D.G.R. 2250/2010 è necessario che i gravi attacchi parassitari descritti nella relazione di progetto a riguardo della F.D.R. "Scoparella" siano certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale;

le tipologie d'intervento proposti sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, le Città metropolitana di Bari e la Provincia BAT, il Comune di Ruvo di Puglia e di Minervino Murge, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle imposte dall'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia (4) e dall'Autorità di Bacino della Puglia (11 - 14):

1. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
2. l'intensità di diradamento non dovrà superare i valori percentuali massimi di area basimetrica stimati nelle diverse tipologie forestali oggetto di intervento, così come riportati nella relazione di progetto;
3. per le operazioni di rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene secondo quanto definito dall'art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all'interno di boschi da seme ricompresi nel territorio della Regione Puglia tenendo conto, eventualmente, anche della regione di provenienza in cui è ricompresa l'area di intervento. L'individuazione della regione di provenienza è definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell'Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 02-02-2010). È tuttavia consentito l'impiego di materiale di impianto non conforme alle predette caratteristiche, comunque proveniente dalla macroregione mediterranea meridionale così come definita dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del 02/04/2014, prot. n. 15632, e a condizione che il direttore lavori attesti l'idoneità di tale materiale dal punto di vista biologico ed ecologico con i siti di intervento individuati nel territorio

della Regione Puglia. Tale idoneità potrà essere verificata dal Servizio Foreste;

4. non è consentito il rinfoltimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadri;

5. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;

6. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste

7. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;

8. i residui di lavorazione possono essere bruciati solo previa certificazione, a cura dell'Osservatorio Fitopatologico Regionale, della sussistenza dei gravi attacchi parassitari. In difetto di tale certificazione i residui di lavorazione dovranno essere cippati/trinciati in loco. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

9. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;

10. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;

11. durante la permanenza dei cantieri si adottino le cautele a salvaguardia delle maestranze in particolari condizioni meteorologiche e sia assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;

12. il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni non sia depositato, neppure momentaneamente, nelle aree soggette alle prescrizioni degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I.;

13. il rinfoltimento nella particella 151 del foglio 198 del Comune di Minervino Murge non dovrà essere eseguito nelle zone interessate dal reticolo idrografico a meno che non siano state effettuate verifiche idrauliche che accertino le aree allagabili con tempi di ritorno di 200 anni che dovranno essere escluse dalla piantumazione;

14. la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni è demandata al R.U.P. del procedimento autorizzatorio

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato nell'ambito della Misura 226 Azione 1. "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi" per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - l'Agenzia per le Attività irrigue e forestali (ARIF);
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. dell'Alta Murgia), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Città metropolitana di Bari, alla Provincia BAT, al Comune di Ruvo di Puglia, al Comune di Minervino Murge e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio
Ing. Antonello Antonicelli
